



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
167	19/09/2023	17	7

Oggetto:

Ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/81 per la violazione del combinato disposto di cui agli articoli 101 co.1 e 133 co.1 del d.lgs. 152/2006. Illecito amministrativo accertato dall'ARPAC, con nota di contestazione n. 55113/2019. Trasgressore: Legale Rappresentante Assopaf Agrindustria Alimentare S.c.a. - Busiello Giustino Obbligato in solido: Assopaf Agrindustria Alimentare S.c.a.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

VISTO

- Che l'ARPAC Dipartimento di Caserta effettuava sopralluoghi e prelievi per il controllo di acque reflue presso l'insediamento Assopaf Agrindustria Alimentare S.c.a., sito nel comune di Cellole;
- In data 26/08/2019 da cui è scaturito il verbale 62/DFC/19 ed il rapporto di prova 20190019641 C01 A1 effettuato dal Dipartimento Provinciale di Caserta – Area Analitica;
- Che dalle attività ispettive, per quanto di competenza di questo Ufficio, è emerso:
- *“Dalle attività svolte risulta che è stato effettuato uno scarico di acque reflue non conforme ai limiti stabiliti dall'atto autorizzativo per i parametri COD, BOD5 ed Escherichia Coli, in violazione dell'art. 101 c.1 del D. Lgs. 152/06 e s.m. e i., cui sono applicabili le sanzioni amministrative di cui all'art. 133 comma 1, dello stesso D. Lgs. 152/06 e s.m. e i. .”.*
 - Che, con la nota di cui sopra, l'ARPAC contestava, ai sensi dell'art. 18 L. 689/1981 ed s.m.i., al Sig. Busiello Giustino, legale rappresentante del Assopaf Agrindustria Alimentare S.c.a., la violazione dell'art. 101 co. 1 sanzionato dall'art. 133 co. 1 del D.Lgs. 152/06, e la violazione delle prescrizioni dell'atto autorizzativo, sanzionata dall'art. 133 co.3 D.lgs. 152/2006;

RILEVATO

- Che il verbale, il rapporto di prova e la contestazione di cui sopra risultano correttamente e tempestivamente notificati;
- Che, dagli accertamenti, il ricettore dello scarico risulta essere il suolo, tramite dosso stradale Anas;
- Che il sig. Busiello Giustino non ha presentato scritti difensivi e/o richieste d'audizione ex art. 18 L. 689/81 né ha prodotto certificazione analitica che attesti la regolarizzazione dello scarico, sebbene avvisato tempestivamente di tale facoltà da parte dell'organo accertatore, all'atto della contestazione;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: *“Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto...”;*
- Che l'art. 133, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede: *“Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.”;*
- Che il D.lgs. 152/2006 prevede, all'art. 135, che *“in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”;*
- Che l'art. 11 della L. 689/1981 elenca i parametri di valutazione per la determinazione dell'ammontare della sanzione entro i limiti edittali;
- Che la Giunta Regionale della Campania, A.G.C. 05 Settore Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, con Decreto Dirigenziale n.242 del 24/06/2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Della Regione Campania n.72 del 21 Novembre 2011, ha decretato i *“criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.”;*

CONSIDERATO IN FATTO

- Che non sussistono esimenti in favore del sig. Busiello, riguardo alla commissione dell'illecito rilevato;
- Che l'ammontare della sanzione base è calcolato sulla scorta del D.D. Regione Campania n. 242 del 24/06/2011 in applicazione della Sezione “Art. 133 comma 1, SANZIONE BASE)”, secondo il seguente schema:

VISTO

- L'art. 101 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 133 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 135 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- La L. n. 689/81 e s.m.i.;
- La D.G.R.C. n. 245 del 31/05/2011;
- La D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- La D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
- Il Decreto Presidenziale Regione Campania n. 38 del 27/03/2022;
- Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dott. Fabio Diana e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione resa dal medesimo responsabile con prot. n. 442905 del 18/09/2023 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, dalle quali si prende atto di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, per il presente procedimento).

DECRETA

- Di ingiungere al sig. Busiello Giustino, ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS, legale rappresentante della Soc. ASSOPAF Agrindustria Alimentare S.c.a. in qualità di trasgressore, ed alla Soc. ASSOPAF Agrindustria Alimentare S.c.a., in qualità di obbligato in solido, il pagamento della somma di € **13.500,00 (Tredicimilacinquecento/00)** oltre eventuali spese di notifica, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della notifica del presente atto, per la violazione del combinato disposto degli artt. 101 co. 1, 133 co. 1 e 133 co. 3 del D.Lgs 152/2006, come accertato dall'ARPAC nelle note di contestazione in oggetto.

COMUNICA

- Che il pagamento dovrà essere effettuato con Sistema PagoPA attraverso il link: https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html alla sezione: altre tipologie di pagamento
 - Busiello Giustino - Codice tributo: 531
- oppure
- ASSOPAF Agrindustria Alimentare S.c.a. – Codice tributo: 519
 - Che l'interessato dovrà fornire prova dell'avvenuto pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente decreto di Ordinanza-ingiunzione, tramite pec all'indirizzo uod.501707@pec.regione.campania.it oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo Viale Carlo III - 81020 San Nicola la Strada (CE) ex C.I.A.P.I., mediante trasmissione dell'attestazione originale dell'avvenuto pagamento.

AVVERTE

- Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;
- Che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981. Il recupero delle somme dovute potrà avvenire mediante l'iscrizione dei crediti nei ruoli dell'Agenzia delle entrate – riscossione, secondo le procedure previste dal Titolo II del d.p.r. 602/1973;
- Che, per questa sanzione, non è consentito il pagamento in misura ridotta così come sancito dall'art 135 ultimo comma D.Lgs. 152/2006;
- Che è facoltà dell'ingiunto richiedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la rateizzazione del pagamento a questa UOD la quale si riserverà di decidere in merito, in osservanza dell'art. 26 L.689/1981;
- Il presente decreto sarà consultabile sul sito della Regione Campania, nella sezione Casa di Vetro.

MODALITÀ DI NOTIFICA

- La notifica ai destinatari del presente atto viene effettuata a mezzo pec. In caso di impossibilità di procedere alla notifica telematica al/ai trasgressore/i, la stessa avverrà a mezzo raccomandata a/r con costi a carico del destinatario quantificati in € 8,50 (Otto/50). Lo stesso atto viene notificato, a mezzo pec, per conoscenza, all'ARPAC-Dipartimento di Caserta che ha prodotto il verbale di contestazione.

Il Dirigente
Dott. Antonello Barretta